

R.G. 1472/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA

III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1472 dell'anno 2024

TRA

 s.p.a.

assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria

- appellante -

E



assistito e difeso dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici

- appellato -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 luglio 2022, [REDACTED] esponeva:

che aveva lavorato dall'1 agosto 1989 senza soluzione di continuità e alle formali dipendenze di varie soc. intermediarie, presso la sede della [REDACTED] s.p.a. (d'ora in avanti, [REDACTED]) sita in [REDACTED] [REDACTED] dove lavoravano migliaia dipendenti [REDACTED];

che aveva osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su turni variabili distribuiti fra le ore 15:00 e le ore 20:30 ma anche sino alle 22:00;

che aveva svolto mansioni di pulizie e facchinaggio;

che non v'erano contratti di appalto tra la [REDACTED] e le società di cui egli era stato formalmente dipendente per l'intero periodo lavorativo;

che che il formale datore di lavoro del ricorrente si era occupato esclusivamente della c.d. gestione amministrativa del rapporto di lavoro (ossia turni, malattie, ferie e assenze);

2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:

a) <<accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e [REDACTED] - [REDACTED] S.p.A. - Gruppo [REDACTED] sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dall'inizio di svolgimento delle prestazioni lavorative del ricorrenti in favore di [REDACTED] e quindi dal 01.08.1989 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto del ricorrente all' inquadramento nella 1° area professionale del CCNL per il settore del credito e per l'effetto>>:

b) <<accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la [REDACTED] - [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 1° area professionale del suddetto CCNL sulla base di €2.147,34 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni.



Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato>>.

Resisteva la .

3. Con sentenza n. 10876/2023 del 30 novembre 2023, l'adito Tribunale così statuiva:

<<dichiara che tra le parti è intercorso dal 1.1.2008 al 29.2.2020 un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per un orario di 30 ore settimanali fino a marzo 2006 e di 25 ore settimanali da aprile 2006, e con inquadramento nella prima area professionale del CCNL del settore e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge>>.

4. Affermava il primo giudice:

<<è onere del datore di lavoro, sia quello formale sia quello sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr., in termini, Cass. sent. 29889/2019))>>;

<<nel caso di specie l'attività pacificamente svolta da parte ricorrente risulta svolta in assenza di contratto di appalto (non essendoci stata alcuna produzione sul punto) per tutto il periodo per cui è causa e quindi l'onere di prova gravante su parte convenuta nei termini dianzi indicati non può dirsi assolto>>;

<<va infine rilevato che le mansioni allegare dal ricorrente risultano pacifiche non avendo la parte convenuta contestato quanto dettagliatamente esposto in ricorso sul punto e che appaiono riconducibili alla prima area professionale del Ccnl versata in atti (che) prevede espressamente che "appartengono a questa area i lavoratori incaricati di svolgere con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica>>.

5. Con ricorso del 30 maggio 2024 la  interponeva appello.

L'appellato resisteva



6. Con il primo motivo, la [REDACTED] lamenta omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010. Violazione dell'art. 112 c.p.c.

Eccepisce la banca:

che <<il ricorso avverso, infatti, non era stato preceduto da alcuna lettera di impugnativa del contratto di appalto con la [REDACTED] srl entro il 30 aprile 2020, né tantomeno dei contratti di appalto succedutesi nel tempo tra la [REDACTED] e le varie società appaltatrici incaricate dei servizi di pulizia, facchinaggio, derattizzazione etc., di cui infatti non v'è traccia nella documentazione ex adverso depositata>>;

che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt.6, commi 1 e 2, della legge 604/1966 e 32, comma 4 lett. d), legge 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso">>;

che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, <<non vi è un rapporto di lavoro attivo essendo il sig. [REDACTED] pensionato dal 2020 e quindi non più addetto nelle commesse [REDACTED] ma soprattutto non è sostenibile che lo stesso si trovasse nella difficoltà di determinare il dies a quo ai fini del decorso del termine di decadenza, tenuto conto che aveva cessato la sua attività lavorativa, per cui ben avrebbe potuto esercitare il suo diritto di impugnazione>>;

che <<la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento del sig. [REDACTED] avvenuta 2 anni prima del deposito del ricorso giudiziale, denota anche un comportamento, per facta concludentia, di fronte anche ad una volontà del medesimo di completo disinteresse rispetto a qualsiasi rapporto lavorativo di natura subordinata>>.

7. Il motivo è infondato.

La S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, l. n. 604/1966 e 32,



comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso (ex multis, Cass. 13812/2024; 34181/2022).

Né rileva che l'appellato sia stato collocato in pensione nel 2020.

Invero, va ricordato che il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, l'art. 39, comma 1, che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", è riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (così, in motivazione, Cass. 34181/2022; 30624/2023).

Né può ravvisarsi un comportamento concludente dell'appellato di rinuncia all'azione.

Richiama correttamente la ■■■ la giurisprudenza della S.C. secondo cui "affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo", ma non trae la banca le dovute conseguenze, giacché apoditticamente assume che <<le evidenze documentali dimostrano senza dubbio che si è senz'altro dinanzi a un comportamento univoco e perdurante, del tutto incompatibile con la domanda introduttiva avversaria>>, senza specificare quali sarebbero "le evidenze documentali" e cosa esattamente esse esprimerebbero, ossia perché mai evidenzerebbero la volontà dell'■■■■ di rinunciare all'azione proposta con il ricorso introduttivo.

8. Con il secondo motivo, la ■■■ denuncia "omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione. Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc – intervenuta prescrizione dell'accertamento".

Deduce l'appellante:



che <<sebbene nel ricorso introduttivo controparte faccia decorrere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a [REDACTED] dal 1° agosto 1989 ovvero da addirittura oltre 33 anni - per quanto poi dalla stessa limitata in corso di causa al periodo successivo al 31.12.2007 (risalente comunque a 15 anni prima)- l'asserita illegittimità dei contratti risulta ex adverso contestata/impugnata per la prima volta solo con il deposito dell'avverso ricorso nell'anno 2022, allorquando il ricorrente percepiva e percepisce il trattamento pensionistico da oltre 2 anni>>;

che <<proprio in conseguenza dell'incontestabile dato di fatto appena evidenziato, al primo Giudice era preclusa la cognizione riguardo a fatti e circostanze riferibili al 2012, ovvero al decennio anteriore al deposito dell'avverso ricorso>>.

9. Sebbene la questione risulterà non rilevante all'esito di quanto si dirà al punto 14., il motivo è infondato.

Possono essere qui richiamate le considerazioni espresse da questo stesso Collegio in fattispecie analoga:

<<si osserva che il F. ha chiesto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 la pronuncia di esistenza di un unico e ininterrotto rapporto lavorativo con [REDACTED] beneficiaria effettiva della sua prestazione e non, per così dire, "sdoppiata" nella posizione datoriale dai formali datori di lavoro, stante la carenza di validi contratti di appalto indispensabili al fine.

Rispetto all'indicata situazione di diritto, l'invalidità dei contratti commerciali rappresenta un fatto costitutivo, che concorre con altri al perfezionamento della fattispecie e il cui accertamento non può pertanto essere operato, a pieni effetti giuridici, in via autonoma. Se ne ricava allora che la prescrizione, concernendo ex art. 2934 c.c. i diritti, non può decorrere avuto riguardo all'autonomo atteggiarsi di quel solo fatto.

Corollario di questo postulato è che per individuare la data da cui il diritto in parola può essere esercitato (ai sensi dell'art. 2935 c.c.) vanno tenuti a mente i principi affermati in tema dal Giudice delle Leggi, il quale, per l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia assistito dalla garanzia di stabilità, la indica nel momento di cessazione del vincolo, valorizzando a tal fine lo stato di metus in cui versa il lavoratore (Corte Costituzionale n. 63/1966, n. 143/1969 e n. 174/1972).



Ulteriore conferma di quanto si sostiene è del resto offerta dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, avendo la Suprema Corte chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle – formali e genuine – dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass. n. 26246/2022).

Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione, perché fino alla pronuncia giudiziale, ex se aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro appaltatore, di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità.

Dunque, correttamente si è escluso che la prescrizione del diritto controverso decorra da data anteriore alla risoluzione del rapporto tra le parti>> (sentenza n. 642/2024).

E poiché tra la data di cessazione del rapporto (avvenuta nel 2020) e quella di proposizione del ricorso sono decorsi, nella specie, circa due anni, nessuna prescrizione si è verificata.

10. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza “per aver ritenuto inesistenti/illegittimi i contratti di appalto, violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc”.

Deduce l'appellante:

che essa <<ha depositato tutti i contratti di appalto e subappalto di servizio nell'ambito dei quali l'allora ricorrente aveva svolto il servizio di pulizie commissionato, nel tempo, alle diverse società appaltatrici>>

che <<oltretutto, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, la Banca ha richiesto...l'ammissione della prova orale ex art. 2721 c.c. al fine di comprovare che anche anteriormente erano stati stipulati dei contratti di appalto analoghi a quelli in atti>>;



che, inoltre, <<il 7.4.2008, ancor prima di agire giudizialmente innanzi il Tribunale di Roma con i vari ricorsi per decreti ingiuntivi, tutti i lavoratori della [REDACTED] Srl, fra cui il sig. [REDACTED], hanno agito,

per il tramite della CGIL per il recupero delle somme dovute dalla loro datrice di lavoro [REDACTED] srl (All.12-13-14-15), sottoscrivendo pure un accordo in sede sindacale>>;

che <<in tale contesto di trattative sindacali, sono stati gli stessi lavoratori (tra cui il sig. [REDACTED]) a consegnare alla OO.SS. CGIL di Roma nord il contratto d'appalto che legava la loro società [REDACTED] srl (loro datrice di lavoro) alla [REDACTED] per il servizio di pulizie dello stabile di via [REDACTED] in Roma>>.

11. Il motivo è infondato.

L'allegato 12 è un accordo sindacale stipulato il 17.4.2008 con il quale la [REDACTED] si impegna a versare le competenze finali spettanti ai lavoratori.

L'allegato 13 è un contratto di appalto tra la [REDACTED] e la [REDACTED] del 1996.

L'allegato 14 è copia del decreto ingiuntivo emesso a carico della [REDACTED] per il pagamento, in favore dell'[REDACTED] delle differenze a quest'ultimo spettante per l'attività svolta sono al 31 dicembre 2007 alle dipendenze della [REDACTED].

L'allegato 15 è la diffida di pagamento inviata il 7 maggio 2008 dal sindacato alla [REDACTED] per il pagamento delle somme oggetto dell'accordo sindacale del 17.4.2008.

Come ben emerge dalla lettura di tali atti si tratta di documentazione totalmente inconferente.

Il Tribunale ha dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro dal 1.1.2008 al 29.2.2020.

E da gennaio 2008, come si rileva dall'estratto previdenziali agli atti, il ricorrente è stato formalmente alle dipendenze non della [REDACTED] ma della s.r.l. [REDACTED].

Ne consegue che l'esistenza di un contratto di appalto relativo ad annualità precedenti con altra società non comprova che anche con la [REDACTED] s.r.l. un contratto siffatto sia mai stato stipulato.



Quanto all'ulteriore documentazione esibita dalla [REDACTED], il Collegio osserva che tutti i contratti di appalto stipulati prima 30 settembre 2014 con società non datrici di lavoro del ricorrente, non hanno alcun rilievo perché, per l'appunto, intervenuti inter alios.

Il primo contratto di appalto con la [REDACTED] relativo al periodo marzo 2014 – dicembre 2016, è stato redatto il 30 settembre 2014 (allegato 7).

Trattasi, tuttavia, di un contratto di appalto invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto); né [REDACTED] ha allegato e tantomeno dimostrato che anche nel periodo precedente alla stipulazione l'attività dell'appaltatore era regolata nei medesimi termini poi convenuti nel contratto (in termini, sent. n. 624/2024 cit.).

La lettera di rinnovo del predetto contratto, datata 30 dicembre 2016 (allegato 8) è priva di firma (quindi, di nessun valore probatorio) e, comunque, ha ad oggetto la proroga di un contratto invalidamente sottoscritto.

Con la mail del 13 dicembre 2019 [REDACTED] (allegato 9) comunica a [REDACTED] il subentro alla [REDACTED] nei Servizi di pulizia e facchinaggio.

Tuttavia, il contratto di appalto esibito è privo di sottoscrizione e riporta la data del 3.2.2020, di guisa che, ancora una volta, sarebbe stato stipulato (se è stato stipulato) un contratto con efficacia retroattiva.

E qui valgono le considerazioni sopra espresse.

L'allegato 10 concerne le condizioni generali di contratto nei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED], ma l'[REDACTED] risulta essere stato formalmente alle dipendenze di tale società soltanto da gennaio a febbraio 2020, quando ormai il rapporto con la [REDACTED] per effetto dell'invalidità degli appalti, era già da tempo costituito.

Per quel che concerne la mancata ammissione della prova orale, può richiamarsi, ancora una volta, quanto statuito da questo Collegio con sentenza n. 624/2024: <<in primo luogo l'art. 2724 c.c. ammette la prova per testimoni del contratto anche nel caso in cui il relativo documento è stato perso senza colpa del contraente, il che, in linea di principio, avrebbe consentito a [REDACTED] di dimostrare per tale via il contenuto dei contratti commerciali per i quali non dispone più del documento fisico.



Nondimeno, ai sensi dell'art. 244 c.p.c. la prova avrebbe dovuto essere articolata su specifiche circostanze, idonee a dimostrare qual era stata la comune volontà delle parti contrattuali e, in specie, che tale volontà era stata nel senso di appaltare (o, almeno, subappaltare) alle successive datrici di lavoro del F., nei periodi di rilievo in giudizio, i servizi in relazione ai quali il lavoratore aveva svolto le sue mansioni.

Tuttavia, [REDACTED] non ha articolato una tale prova testimoniale.

In secondo luogo, l'art. 2727 c.c. consente al giudice di ammettere le presunzioni quando da un fatto noto si può risalire, secondo criteri di ragionevole normalità, a un fatto ignoto, meccanismo questo che non può certo operare nel caso di specie, tenuto conto dell'assenza di puntuale allegazione del fatto ignoto che si dovrebbe in tal modo avvalorare (ossia i termini oggettivi e soggettivi di tali singoli contratti)>>.

Può aggiungersi che i capitoli di prova sono affetti da genericità.

[REDACTED] – in disparte i capitoli che richiamano la documentazione allegata e sopra esaminata - ha chiesto di dimostrare a mezzo testi la seguente circostanza: “il ricorrente ha lavorato in favore della [REDACTED] presso la sede di Direzione Generale di Via [REDACTED], in virtù di regolari contratti d'appalto (stipulati nel tempo dalla resistente)”.

La genericità è palese: non si indicano i contratti, i periodi di riferimento, la data di sottoscrizione, le società appaltatrici, i soggetti che, in nome e per conto delle stesse, avrebbero sottoscritto gli atti.

La prova, pertanto, era anche inammissibile perché non articolata nei modi previsti dall'art. 244, comma 1, c.p.c.

Il motivo di gravame è, in conclusione, privo di giuridica consistenza.

12. Resta assorbito il quarto motivo, con il quale l'appellante si duole del “mancato accertamento in concreto della interposizione di manodopera”.

<<Una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero de quo, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio>> (sent. 624/2024).



13. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante denuncia la "erroneità della sentenza nella parte in cui condanna [REDACTED] al pagamento delle differenze retributive; genericità, illogicità, incomprendibilità della sentenza; violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato".

Assume la società che dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente con l'atto introduttivo, si evince chiaramente come controparte non abbia mai formulato alcuna domanda di pagamento di non meglio specificate "differenze retributive" e men che mai per il periodo antecedente il deposito del ricorso di primo grado.

L'avversario ha chiesto invece il ripristino del rapporto di lavoro, a suo dire mai interrotto, ed il pagamento delle sole retribuzioni asseritamente maturate successivamente al deposito del ricorso>>.

Aggiunge l'appellante:

che <<il signor [REDACTED] ha lavorato in [REDACTED] "sino al 29.02.2020 data in cui egli ha cessato di rendere la prestazione in [REDACTED]'>>;

che il Tribunale ha dichiarato che il rapporto tra le parti è intercorso dal 1.1.2008 al 29.2.2020;

che ove differenze retributive liquidate dal Tribunale si riferiscano al periodo di lavoro accertato nel dispositivo (ovvero appunto dal 1.1.2008 al 29.2.2020) <<allora la sentenza è errata per essere incorsa nel vizio di ultra petizione>>, poiché la sentenza di primo grado si sarebbe, platealmente, discostata dalla domanda del ricorrente, pronunciando appunto una condanna mai richiesta da controparte, ovvero quella di pagamento delle differenze retributive per il periodo indicato (dal 1.1.2008 al 29.2.2020)>>.

14. Il motivo è per quanto di ragione fondato.

La prima richiesta avanzata dal ricorrente [(vd. punto 2. lett. a)] è stata accolta parzialmente dal Tribunale che ha dichiarato (non già che era in atto un rapporto di lavoro tra l'[REDACTED] e la [REDACTED] bensì) che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.1.2008 al 29.2.2020.

Con la seconda richiesta il ricorrente aveva invocato la condanna della [REDACTED] a corrispondergli "a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 1° area professionale



del suddetto CCNL sulla base di €2.147,34 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni”.

Ne consegue che, avendo il Tribunale accertato che l'██████ aveva lavorato per la ██████ sino a febbraio 2020, non poteva né liquidare differenze maturate sino a tale data (perché il ricorrente non lo aveva chiesto) né condannare la ██████ al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data del deposito del ricorso (perché il rapporto era già cessato).

La relativa statuizione è, pertanto, errata e va espunta.

15. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va confermata la prima parte del dispositivo dell'impugnata sentenza, con rigetto di ogni altra richiesta avanzata dal ricorrente.

L'accertata parziale fondatezza della domanda attorea giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

accoglie in parte l'appello proposto, con ricorso depositato in data 30 maggio 2024, dalla ██████ ██████ s.p.a. nei confronti di ██████ avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 30 novembre 2023 e, per l'effetto, così provvede:

conferma la declaratoria del Tribunale dell'esistenza tra le parti, dall'1.1.2008 al 29.2.2020, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per un orario di 30 ore settimanali fino a marzo 2006 e di 25 ore settimanali da aprile 2006, e con inquadramento nella prima area professionale del CCNL del settore;

rigetta ogni altra richiesta avanzata dall'██████.



Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

